Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 luglio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 luglio 1954, n. 522.

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AGEVOLAZIONI DOGANALI E FISCALI

Art. 1.

(Esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata all'importazione per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili)

E' concessa l'importazione in esenzione dai dazi doganali e dall'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altra imposta alla importazione di tutte le materie prime, dei prodotti semilavorati, dei prodotti e macchinari finiti e di quanto altro occorrente per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili destinate alla navigazione marittima, nonchè dei relativi macchinari.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse altresì per tutti i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio, nonchè per tutti i macchinari finiti e per le parti staccate di essi destinati a navi in esercizio.

Art. 2.

(Restituzione di oneri doganali ed agevolazioni in materia d'imposta generale sull'entrata)

Le materie prime ed i prodotti semilavorati e finiti di cui all'articolo precedente di produzione nazionale, acquistati nel territorio della Repubblica da cantieri o da committenti per conto dei quali i lavori sono eseguiti o da armatori per le navi in esercizio, si considerano come esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'imposta generale sull'entrata.

Il rimborso del dazio e degli altri oneri doganali è stabilito nella misura indicata nella tabella n. 1 allegata alla presente legge.

Il trattamento fiscale di cui al presente articolo ed al precedente è limitato ai materiali che siano stati effettivamente impiegati nei lavori di costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione del naviglio.

Art. 3.

(Esenzioni per combustibili e lubrificanti occorrenti alle prove)

I combustibili e i lubrificanti occorrenti per le prove degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati su navi mercantili sia di nuova costruzione, sia in esercizio, sono ammessi all'esenzione dal dazio, nonchè dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine.

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali in materia di registro e di imposta generale sull'entrata per i contratti navali e per i contratti di fornitura)

Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa e beneficiano dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata i contratti inerenti:

alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente;

alla riparazione, modificazione e trasformazione degli scafi, degli apparati motori e dei macchinari od apparecchi ausiliari di bordo;

all'allestimento ed arredamento delle navi costruite, riparate, modificate e trasformate;

alla prima vendita delle navi costruite in proprio da cantieri.

I contratti per forniture di prodotti e materiali assunte dai cantieri, nonchè i contratti per forniture di oggetti occorrenti all'arredamento e all'allestimento assunte direttamente dai proprietari, sono ammessi alla registrazione col pagamento della imposta fissa.

TITOLO II

CONTRIBUTI

Art. 5.

(Contributo integrativo per la costruzione di navi)

Per la costruzione, allestimento ed arredamento di navi mercantili a scafo metallico per la navigazione marittima è concesso ai costruttori un contributo integrativo nella misura stabilita dalle tabelle n. 2 e n. 3 e riferito al peso totale della nave, scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa, e alla sua velocità. Al costruttore dell'apparato motore spetta una quota del contributo nella misura di lire 11.000 per cavallo-asse della potenza normale del motore.

La velocità da prendere in esame ai fini di detto contributo è quella accertata alle prove nelle condizioni di nave a mezzo carico e con sviluppo della potenza normale dell'apparato motore. Le prove in mare possono essere effettuate anche in condizioni diverse da quelle di cui sopra, nel qual caso si dovranno riportare le condizioni suddette alle formule ed ai riferimenti alle prove alla Vasca, secondo le norme che saranno determinate nel regolamento di applicazione della presente legge.

Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera od usati, il contributo è ridotto di una somma pari al contributo spettante al costruttore dell'apparato motore ai sensi del primo e settimo comma del presente articolo, quando si tratti di apparati motori completi o quando i singoli complessi di apparato motore superino il 40 per cento del peso totale dell'apparato motore completo; ed al 20 per cento del loro valore per tutti gli altri prodotti finiti, comprese le parti dell'apparato motore quando esse non superino il 40 per cento del peso totale di cui sopra.

Il contributo è dovuto nell'intera misura prevista dal primo comma, quando siano impiegati materiali greggi o semilavorati, provenienti dall'estero.

I parametri di cui alle allegate tabelle n. 2 e n. 3, in base ai quali è calcolato il contributo integrativo saranno ridotti, a partire dal 30 giugno 1955, degli importi fissi indicati per i corrispondenti tipi di navi negli allegati quadri di riduzione n. 2-*bis* e n. 3-*bis*.

Analoghe riduzioni saranno apportate al 30 giugno di ciascun anno sui parametri, già ridotti, dell'anno precedente e le misure, così risultanti, saranno applicate alle costruzioni ammesse ai benefici di legge, a decorrere dal 1° luglio successivo.

Corrispondentemente, a partire dal 30 giugno 1955, il contributo di lire 11.000 per cavallo-asse spettante al costruttore dell'apparato motore sarà ridotto di una somma pari a lire 1100 per anno.

La detrazione del 20 per cento del valore dei prodotti finiti, prevista dal terzo comma del presente articolo, sarà ridotta, a partire dal 30 giugno 1955, e per ciascun anno, del 2 per cento del valore stesso.

Art 6.

(Contributo per lavori diversi dalla costruzione)

Fuori dei casi previsti ai successivi articoli 7 e 8, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari è dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 40 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati e di lire 20 per chilogrammo sul legname impiegato, per quelle navi che non abbiano superato il 25° anno di età. Tale limitazione non si applica ove le riparazioni, modificazioni o trasformazioni siano eseguite nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo anzidetto è ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno per i materiali metallici e a lire 2 per anno per il legname.

Tale riduzione sarà effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo così ridotto sarà applicata alle riparazioni, modificazioni e trasformazioni ammesse ai benefici di legge a decorrere dal 1° luglio successivo.

Art. 7.

(Contributo per l'installazione di nuovi apparati motori completi)

Per l'installazione in Italia, su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio, di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale, è corrisposto ai costruttori degli apparati un contributo nella misura di lire 11.000 per cavallo-asse della potenza normale.

Qualora nella costruzione di un apparato motore completo siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo computato ai sensi del precedente comma è apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, rispetto al peso totale dell'apparato motore. E' fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero, riguardo ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.

Il contributo anzidetto è ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 1100 per anno.

Tale riduzione sarà effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo così ridotto sarà applicata per le installazioni di nuovi apparati motori ammesse ai benefici a decorrere dal 1° luglio successivo.

Art. 8.

(Contributo per l'installazione di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori)

Per la installazione su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), comprese le relative tubolature, o di nuovi macchinari o di nuovi apparecchi ausiliari di bordo, comprese le relative tubolature, che siano di costruzione nazionale, è corrisposto ai costruttori un contributo nella misura di lire 40 a chilogrammo di materiali impiegati e messi in opera.

Qualora nella costruzione dei singoli complessi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), ovvero di macchine o apparecchi di bordo, siano impiegate parti staccate provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo spettante per i singoli complessi, o macchinari, o apparecchi ausiliari, è apportata una riduzione proporzionale al peso di questi ultimi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.

Il contributo anzidetto è ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno.

Tale riduzione sarà effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo così ridotto sarà applicata per le installazioni di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori ammesse ai benefici a decorrere dal 1° luglio successivo.

Art. 9.

(Ammontare massimo dei contributi e casi in cui i contributi non sono dovuti)

Qualora l'ammontare dei contributi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 risulti, a lavori ultimati, inferiore ai nove decimi dell'ammontare massimo calcolato in sede di ammissione ai benefici, l'importo defintivamente dovuto è determinato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare accertato ed i nove decimi del massimo calcolato.

Il contributo previsto dagli articoli 7 e 8 non è dovuto quando il peso del complesso o dei macchinari o degli apparecchi ausiliari o delle parti staccate di essi, provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, superi il 40 per cento del peso dell'apparto motore completo o del complesso o del macchinario o degli apparecchi ausiliari nella cui costruzione vennero impiegati.

Il contributo spetta tuttavia per intero, anche nella ipotesi prevista dal comma precedente quando sia stato impiegato materiale greggio o semilavorato proveniente dall'estero, o nel caso di impiego di alberi a manovella, di linee d'asse, di forni o di fondi collettori per caldaie, provenienti dall'estero.

TITOLO III

FINANZIAMENTI

Art. 10.

(Garanzia sussidiaria dello Stato agli Istituti esercenti il credito navale per finanziamento e per la costruzione e trasformazione di navi)

Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il commercio estero, è autorizzato a concedere la garanzia sussidiaria dello Stato sui mutui che gli Enti e gli

Istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito navale contraessero all'estero per destinarne l'ammontare a finanziamenti a favore di committenti nazionali per la costruzione e trasformazione di navi di loro proprietà in cantieri italiani; nonchè sulle obbligazioni nominative od al portatore che gli Istituti anzidetti fossero autorizzati, per le stesse finalità, a collocare in Italia o all'estero, per la durata, al tasso di interesse ed alle condizioni da determinarsi dal Ministro per il tesoro.

La garanzia sussidiaria dello Stato può essere altresì concessa sui mutui che gli Enti e gli Istituti di credito navale contraessero sul mercato nazionale ed in moneta nazionale per i finanziamenti da destinarsi alle costruzioni e trasformazioni navali.

La garanzia sussidiaria dello Stato da concedersi per la finalità e gli scopi di cui ai precedenti commi non può superare l'importo complessivo di 60 miliardi, oltre gli oneri inerenti e conseguenti all'ammortamento dei mutui stessi.

Art. 11.

(Durata, limiti e condizioni dei finanziamenti per nuove costruzioni e per lavori di trasformazione)

I finanziamenti, sia in valuta estera, sia in valuta nazionale a favore dei committenti, di cui al precedente articolo, hanno durata non eccedente i quindici anni e non possono essere accordati senza preventivo parere favorevole del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. Detto Comitato è all'uopo integrato con due membri effettivi designati dal Ministro per la marina mercantile.

L'importo dei finanziamenti non può superare in nessun caso il 50 per cento del prezzo complessivo della nave in costruzione o del prezzo dell'apparato motore da installare a bordo in caso di trasformazione, in relazione agli ammontari determinati dal Ministro per la marina mercantile.

Le navi ammesse al finanziamento non possono essere alienate a stranieri, salvo che il finanziamento non sia stato estinto.

Art. 12.

(Garanzia del credito per i finanziamenti)

I finanziamenti previsti dall'art. 11 devono essere garantiti con l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto mutuante sulla nave in costruzione o in trasformazione.

L'iscrizione ha luogo con la procedura stabilita dagli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.

Il finanziamento è altresì garantito con privilegio speciale sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave. Il privilegio ha effetto anche nei confronti dei terzi ed è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi e ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto e ad eccezione altresì del privilegio per spese di giustizia.

A richiesta dell'Istituto mutuante, il privilegio è annotato senza spese nel Registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente in relazione alla località nella quale si trovano i macchinari o le attrezzature o dove ha sede il cantiere presso il quale sono eseguiti i lavori. Di esso viene dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Art. 13.

(Agevolazioni fiscali per i finanziamenti. Cessione di contributi e pubblicità della ipoteca)

Ai finanziamenti di cui agli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto sono applicabili anche agli atti ed ai contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di cui alla presente legge, nonchè agli atti di pubblicità dell'ipoteca sulla nave.

Art. 14.

(Contributo di interesse per nuove costruzioni o per la installazione di apparati motori)

Per le nuove costruzioni di navi a scafo metallico o per la installazione su navi a scafo metallico di nuovi apparati motori, che, entro i primi tre anni di applicazione della legge, siano commesse a cantieri italiani, per conto di nazionali, in quanto ammesse ai benefici della presente legge, è corrisposto per cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio della nave o dalla data di ultimazione dei lavori di installazione del nuovo apparato motore, un contributo di interesse nella misura dell'1,50 per cento annuo calcolato, rispettivamente, sul prezzo della nave o del nuovo apparato motore, al netto dei contributi di legge.

Il prezzo della nave e il prezzo del nuovo apparato motore sono determinati dal Ministro per la marina mercantile.

Il contributo di interesse è pagato a rate semestrali posticipate.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, il contributo di interesse di cui sopra potrà essere calcolato anticipatamente, in via provvisoria, salvo definitivo conteggio a lavori ultimati.

Il decreto anzidetto potrà dichiarare scontabile il presunto ammontare del contributo stesso, entro il limite del 75 per cento, a condizione che tale ammontare sia versato direttamente al cantiere costruttore in deduzione del prezzo della nave completa o del nuovo apparato motore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

(Limiti di applicazione della legge e disposizioni generali)

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato, o a questo appartenenti, ed alle navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade.

Alle draghe non autopropellenti, bacini galleggianti e pontoni di sollevamento sono soltanto applicabili le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 4, 11, 12, 13.

Alle navi da diporto sono applicabili le provvidenze di cui ai titoli I e II.

Per la costruzione e per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni di navi mercantili estere in Italia, si applicano le provvidenze contenute nei titoli I e II.

Alle navi mercantili estere destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade, ai gal-

leggianti e alle navi da guerra estere, sono applicabili le provvidenze di cui al titolo I, qualora siano costruite, riparate, modificate o trasformate in Italia.

Art. 16.

(Termini per l'inizio e compimento dei lavori)

I lavori previsti dalla presente legge debbono essere iniziati a pena di decadenza entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici.

Per le nuove costruzioni la decadenza dai benefici ha, altresì, luogo quando non sia stata presentata al Ministero della marina mercantile, entro due mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione, copia autentica del contratto di commessa regolarmente registrato e quando le costruzioni non abbiano raggiunto il 25 per cento di avanzamento globale entro i seguenti termini:

a) dieci mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda inferiore a 6000 tonnellate;

b) dodici mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda compresa tra 6000 tonnellate (incluse) ed 8000 tonnellate (escluse);

c) quattordici mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda compresa tra 8000 tonnellate (incluse) e 12.000 tonnellate (escluse);

d) diciotto mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda uguale o superiore a 12.000 tonnellate.

Le costruzioni navali di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, dovranno entrare in esercizio entro trentadue, trentaquattro, trentasei e quaranta mesi dall'inizio dei lavori.

Gli apparati motori completi da installare ai termini dell'art. 7, devono essere sistemati a bordo della nave entro ventiquattro, trenta o trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione rispettivamente per gli apparati motori di potenza inferiore ai 2000 cavalli-asse, di potenza compresa fra i 2000 e i 10.000 cavalli-asse, ovvero di potenza uguale o superiore ai 10.000 cavalli-asse.

I complessi costitutivi di apparato motore e gli apparecchi ausiliari di bordo di cui all'art. 8 devono essere sistemati a bordo della nave entro ventiquattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione.

Art. 17.

(Proroga dei termini)

I termini previsti dal precedente articolo possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile, nel caso di ritardo non imputabile agli interessati.

Art. 18.

(Pagamento dei contributi)

Sui contributi previsti dall'art. 5 possono essere corrisposti tre anticipi, pari ciascuno al 25 per cento del loro ammontare massimo indicato nel provvedimento di ammissione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentati, a pena di decadenza:

a) per le nuove costruzioni: non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;

b) per gli apparati motori completi, pei singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) e per gli apparecchi ausiliari di bordo destinati a navi mercantili già in esercizio: non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;

c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni: non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi.

I documenti necessari per ottenere l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge nonchè la liquidazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Art. 19.

(Esenzione da requisizione e noleggio obbligatorio)

Le navi di nuova costruzione per conto di nazionali ammesse ai benefici della presente legge sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di cinque anni dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo il caso di guerra ed altri casi di emergenza, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Per le navi cisterna di nuova costruzione la requisizione e il noleggio obbligatorio possono essere disposti nel quinquennio sopra indicato soltanto in caso di guerra.

Art. 20.

(Apprestamenti difensivi)

Le navi mercantili nazionali a scafo metallico devono avere strutture tali da consentirne l'armamento difensivo, da stabilirsi dal Ministero della difesa Stato Maggiore della Marina compatibilmente con l'utilizzazione commerciale delle navi stesse.

Le spese occorrenti per la predisposizione delle strutture di cui al precedente comma, fanno carico al bilancio del Ministero della difesa, per le navi previste dal primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ed al bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo art. 25; e sono rimborsate agli aventi diritto secondo le norme del regolamento di cui all'art. 23 della presente legge.

I proprietari delle navi mercantili da carico secco, di stazza lorda non inferiore alle 1500 tonnellate debbono, a proprie spese, installare e mantenere in efficienza, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, un picco da carico di portata non inferiore a:

a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1500 a 2500 tonnellate;

b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2500 a 5000 tonnellate;

c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5000 tonnellate.

Qualora il Ministero della difesa - Stato Maggiore della Marina ritenga necessario richiedere l'impianto di un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel comma precedente, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.

Le navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, di velocità oraria alle prove pari o superiore a 14 miglia, devono avere, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque, per la eventualità di trasporto di uomini e quadrupedi.

L'onere relativo ai lavori occorrenti agli effetti del comma precedente è a carico dei proprietari.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i committenti debbono sottoporre, almeno trenta giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani all'Ufficio di Stato Maggiore della Marina che indicherà i lavori da eseguirsi prima del termine fissato dall'articolo 16 per l'inizio della costruzione.

Il Ministro per la difesa — su conforme parere del Capo di Stato Maggiore della Marina — può concedere deroghe agli obblighi di cui al presente articolo per le navi non ritenute atte, per particolari costruttivi, a ricevere gli apprestamenti di cui ai commi precedenti.

Art. 21.

(*Classificazione della nave*)

Per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge le navi di nuova costruzione per conto di nazionali debbono essere inscritte nella più alta classe del Registro italiano navale.

Le navi mercantili, passeggeri o miste, debbono essere munite di documento di carena rilasciato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale) comprovante l'avvenuta esecuzione di prove con i relativi modelli per il disegno di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche. Per le altre navi mercantili, l'obbligo previsto dal presente comma deve essere osservato quando la stazza lorda sia uguale o superiore alle 1000 tonnellate o la velocità sia uguale o superiore a dodici nodi.

Art. 22.

(*Vigilanza*)

Spetta al Ministero della marina mercantile la vigilanza sull'attività tecnico-economica dei cantieri navali e degli stabilimenti, nei riguardi delle costruzioni e dei lavori previsti dalla presente legge, nonchè l'accertamento delle condizioni del mercato nazionale delle costruzioni navali, in relazione con quelle del mercato internazionale e con le esigenze della industria dell'armamento, secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 23.

La vigilanza di cui al presente articolo è fatta nell'interesse degli aventi diritto ai contributi e le spese relative graveranno su appositi fondi da costituirsi con effettuazione di una ritenuta del 5 per mille sulle somme pagate per detti contributi, da farsi affluire alla entrata dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessità, con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Per l'esercizio di tale vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche dell'opera del Registro italiano navale al quale è corrisposta, a totale compenso delle relative prestazioni, la quinta parte della ritenuta di cui al comma precedente.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere a carico dei fondi di cui al secondo comma del presente articolo speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio e di esperienze in materia di costruzioni, di architettura e di istruzione navale.

Art. 23.

(*Norme regolamentari*)

Le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per la difesa.

Fino all'emanazione del regolamento previsto dal precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni.

Art. 24.

(*Durata della legge e stanziamenti*)

La presente legge avrà effetto per dieci esercizi finanziari a partire da quello 1954-55.

Alla spesa di lire 5.000.000.000 derivante dalla legge stessa, che graverà sull'esercizio finanziario 1954-55, si farà fronte mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto (fondo globale).

L'onere da porre a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per i successivi esercizi finanziari sarà autorizzato con apposito articolo della legge di approvazione dei medesimi stati di previsione e sarà commisurato alla quantità delle commesse, sia del primo anno di applicazione della presente legge che degli anni successivi.

Con apposito articolo delle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi suddetti sarà autorizzato l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147.

Le eventuali somme non impegnate sulle autorizzazioni di spesa di cui al secondo e terzo comma potranno essere utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di dieci anni stabiliti dal primo comma.

Per i lavori di riparazione, modificazione, trasformazione, può essere utilizzata una somma non superiore ad un decimo dello stanziamento previsto dai commi precedenti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

(*Disposizione transitoria*)

Per la prima applicazione della presente legge, le provvidenze in essa previste possono essere concesse per i lavori iniziati dopo il 1° gennaio 1954, qualora gli interessati presentino le relative domande entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — DE PIETRO — VANONI — TREMELLONI — GAVA — TAVIANI — VILLABRUNA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

TABELLA N. 1.

Rimborso di oneri doganali per le materie prime e per i prodotti semilavorati e finiti acquistati nel territorio della Repubblica ed impiegati nella costruzione, arredamento, allestimento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili e relativi macchinari.

Materie prime, prodotti semilavorati e finiti nazionali impiegati nella costruzione, arredamento, allestimento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili a chiglia metallica . . . . L. 23 al chilogrammo

Motori a pistone, a scoppio, a iniezione, ecc. (motori marini):

a) di potenza fino a 300 HP . . . . » 22 »

b) di potenza superiore a 300 HP . . . . » 21 »

Apparati a turbina e altri macchinari impiegati nella costruzione, arredamento, allestimento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili . . . . . » 22 »

TABELLA N. 2.

Navi da carico secco e liquido e navi miste con $\frac{\text{volume locali per passeggeri}}{\text{volume globale interno}} \leq 0{,}25$

Contributo « Integrativo » in lire italiane per tonnellata di peso nave scarica asciutta.

VELOCITÀ A MEZZO CARICO E POTENZA NORMALE (Nodi)	PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA IN TONNELLATE					
	Inferiore o uguale a 250 tonnellate	Uguale a 500 tonnellate	Uguale a 1000 tonnellate	Uguale a 2500 tonnellate	Uguale a 5000 tonnellate	Uguale a 7500 tonnellate e oltre
10 (*a*)	74.500	65.500	55.500	0	0	0
11	78.500	68.500	57.500	53.500	0	0
12	83.500	71.500	60.500	55.500	52.500	0
13	88.500	75.500	63.500	57.500	53.500	50.500
14	88.500	80.500	66.500	59.500	55.500	51.500
15	88.500	80.500	68.500	61.500	57.500	52.500
16	88.500	80.500	68.500	63.500	59.500	53.500
17	88.500	80.500	68.500	66.500	61.500	55.500
18 ed oltre	88.500	80.500	68.500	66.500	63.500	57.500

Per valori intermedi delle velocità e dei pesi nave si procederà per interpolazione.

(*a*) Anche per velocità inferiori a dieci nodi ma superiori ad otto nodi.

TABELLA N. 2-*bis*.

QUADRO DELLA RIDUZIONE FISSA ANNUALE DA APPORTARSI AI PARAMETRI DELLA TABELLA N. 2

Navi da carico secco e liquido e navi miste con $\dfrac{\text{volume locali per passeggeri}}{\text{volume globale interno}} \leq 0{,}25$

Contributo « Integrativo » in lire italiane per tonnellata di peso nave scarica asciutta.

VELOCITÀ A MEZZO CARICO E POTENZA NORMALE (Nodi)	PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA IN TONNELLATE					
	Inferiore o uguale a 250 tonnellate	Uguale a 500 tonnellate	Uguale a 1000 tonnellate	Uguale a 2500 tonnellate	Uguale a 5000 tonnellate	Uguale a 7500 tonnellate e oltre
10 (*a*)	6.042	5.312	4.501	0	0	0
11	6.366	5.555	4.663	4.339	0	0
12	6.772	5.799	4.907	4.501	4.258	0
13	7.178	6.123	5.150	4.663	4.339	4.096
14	7.178	6.529	5.393	4.826	4.501	4.177
15	7.178	6.529	5.555	4.988	4.663	4.258
16	7.178	6.529	5.555	5.150	4.826	4.339
17	7.178	6.529	5.555	5.393	4.988	4.501
18 ed oltre	7.178	6.529	5.555	5.393	5.150	4.663

Per valori intermedi delle velocità e dei pesi nave si procederà per interpolazione.

(*a*) Anche per velocità inferiori a dieci nodi ma superiori ad otto nodi.

TABELLA N. 3.

Navi da passeggeri con $\dfrac{\text{volume locali per passeggeri}}{\text{volume globale interno}} > 0{,}25$

Contributo « Integrativo » in lire italiane per tonnellata di peso nave scarica asciutta.

VELOCITÀ A MEZZO CARICO E POTENZA NORMALE (Nodi)	PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA IN TONNELLATE					
	Inferiore o uguale a 250 tonnellate	Uguale a 500 tonnellate	Uguale a 1000 tonnellate	Uguale a 2500 tonnellate	Uguale a 5000 tonnellate	Uguale a 7500 tonnellate e oltre
12	106.000	92.000	79.000	74.000	0	0
13	112.000	97.000	82.000	76.000	0	0
14	112.000	103.000	85.000	79.000	74.000	0
15	112.000	108.000	88.000	82.000	76.000	0
16	112.000	108.000	91.000	85.000	78.000	74.000
17	112.000	108.000	95.000	88.000	80.000	75.000
18	112.000	108.000	95.000	91.000	82.000	76.000
19	112.000	108.000	95.000	93.000	84.000	79.000
20	112.000	108.000	95.000	93.000	86.000	83.000
21	112.000	108.000	95.000	93.000	88.000	85.000
22 ed oltre	112.000	108.000	95.000	93.000	90.000	87.000

Per valori intermedi delle velocità e dei pesi nave si procederà per interpolazione.

TABELLA N. 3-*bis*.

QUADRO DELLA RIDUZIONE FISSA ANNUALE DA APPORTARSI AI PARAMETRI DELLA TABELLA N. 3

Navi da passeggeri con $\frac{\text{volume locali per passeggeri}}{\text{volume globale interno}} > 0{,}25$

Contributo « Integrativo » in lire italiane per tonnellata di peso nave scarica asciutta

VELOCITÀ A MEZZO CARICO E POTENZA NORMALE (Nodi)	PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA IN TONNELLATE					
	Inferiore o uguale a 250 tonnellate	Uguale a 500 tonnellate	Uguale a 1000 tonnellate	Uguale a 2500 tonnellate	Uguale a 5000 tonnellate	Uguale a 7500 tonnellate e oltre
12 . . .	9.953	8.638	7.418	6.948	0	0
13 . .	10.516	9.108	7.699	7.136	0	0
14 .	10.516	9.671	7.981	7.418	6.948	0
15 . .	10.516	10.141	8.263	7.699	7.136	0
16 .	10.516	10.141	8.545	7.981	7.324	6.948
17 .	10.516	10.141	8.920	8.263	7.512	7.042
18 .	10.516	10.141	8.920	8.545	7.699	7.136
19 .	10.516	10.141	8.920	8.732	7.887	7.418
20 .	10.516	10.141	8.920	8.732	8.075	7.793
21 .	10.516	10.141	8.920	8.732	8.263	7.981
22 ed oltre .	10.516	10.141	8.920	8.732	8.451	8.169

Per valori intermedi delle velocità e dei pesi nave si procederà per interpolazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954.

Sostituzione del presidente dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, sul riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali;

Vista la lettera in data 26 gennaio 1954, con la quale il presidente dell'Istituto predetto, on. prof. avv. Alberto Enrico Folchi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla di lui sostituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

1. Sono accettate le dimissioni dalla carica di presidente dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, rassegnate dall'on. prof. avv. Alberto Enrico Folchi con lettera in data 26 gennaio 1954.

2. E' nominato presidente dell'Istituto predetto il comm. rag. Andrea Stella di Francesco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1954
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 228

(3646)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1954.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1953-1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per l'esercizio finanziario 1953-54, del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per il precedente esercizio finanziario 1952-1953 tale contingente venne determinato in 3500 unità, con decreto interministeriale n. 609, in data 30 settembre 1953;

Ritenuto di dover confermare il suddetto contingente di 3500 unità per l'esercizio finanziario 1953-1954;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è determinato, per l'esercizio finanziario 1953-1954, in n. 3500 (tremilacinquecento) unità.

Art. 2.

La percentuale, riferita al contingente di cui al precedente articolo, del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata nella misura del 34,3 % (1200 unità).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954
Registro n. 23 Ufficio riscontro, foglio n. 208. — FAGGIANI

(3598)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1954.

Parziale modifica al decreto Ministeriale 17 febbraio 1954, concernente la concessione di piscicoltura nelle acque del laghetto di Bongi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604 e 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio s. a., n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1954, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 41, con il quale sono state date in concessione, a scopo di piscicoltura, per la durata di quindici anni, le acque del laghetto di Bongi, situato nel territorio dei comuni di Pertica Alta e Mura, alla Società elettrica bresciana, con sede in Brescia;

Considerata la necessità di rettificare la data di inizio della concessione conformemente a quella precisata nel disciplinare a suo tempo stipulato presso la prefettura di Brescia;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 17 febbraio 1954, di cui alle premesse, il secondo comma dello stesso viene così modificato:

« La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dal 20 agosto 1953, data della firma del disciplinare relativo alla concessione stessa ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Brescia è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 18 maggio 1954

p. *Il Ministro*: VETRONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1954
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 173. — PALADINI

(3410)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1954.

Approvazione di deliberazioni dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 29 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Associazione predetta riguardanti l'istituzione di nuove sottosezioni per il più agevole e spedito funzionamento della Associazione stessa, giusta verbale della riunione del 29 aprile 1954;

Decretano:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti deliberazioni dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione:

1) Sezione del Veneto occidentale:

E' istituita la sottosezione di Marghera, con circoscrizione comprendente il territorio della provincia di Venezia.

2) Sezione della Sicilia:

Il recapito di Messina, istituito con decreto Ministeriale 10 maggio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1938, n. 132, è elevato a sottosezione, con circoscrizione comprendente i territori delle provincie di Messina, Siracusa e Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1954

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
VILLABRUNA

(3673)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1954.

Proroga del termine stabilito per l'inizio della gestione di ammasso canapa 1954-55 per le Provincie canapicole meridionali.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, concernente la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1938, recante norme per il funzionamento degli ammassi obbligatori della canapa e delle sementi delle piante tessili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, concernente il riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura;

Udite le proposte formulate dal presidente del Consorzio nazionale produttori canapa;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di inizio, nelle Provincie meridionali, delle operazioni di ammasso della canapa di produzione 1954;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito per l'inizio della gestione di ammasso canapa dall'art. 19 del decreto Ministeriale 23 settembre 1938, è eccezionalmente prorogato, a tutti gli effetti, per le Provincie canapicole meridionali, per la gestione 1954-1955, dal 1° al 16 agosto 1954.

Roma, addì 20 luglio 1954

Il Ministro: MEDICI

(3699)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 24 giugno 1954.

Chiusura della gestione di liquidazione della Cassa centrale uova.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, relativo alla costituzione della Cassa centrale uova;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione tra i quali la Cassa centrale uova;

Visto il decreto commissariale 20 marzo 1945, relativo alla nomina del dott. Eugenio Turbati a commissario liquidatore della Cassa centrale uova;

Visto il decreto commissariale 10 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945;

Considerato che il commissario liquidatore ha inviato per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale della gestione della Cassa centrale uova, deliberato in data 31 marzo 1953;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 20 giugno 1953, con il quale altresì, tutti coloro che vi avevano interesse, sono stati invitati a proporre le loro eventuali opposizioni o richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini suddetti;

Considerato che il Collegio sindacale della Cassa centrale uova ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Riscossioni

Crediti realizzati	L.	25.512.792,20
Interessi	»	862.416,10
Maggiore realizzo alienazione mobili	»	254.999 —
	L.	26.630.207,30

Pagamenti

Debiti pagati e spese generali	L.	8.555.457 —
Conguagli per rettifiche di crediti e debiti	»	3.034.212,30
	L.	11.589.669,30
Avanzo finale	»	15.040.538 —
	L.	26.630.207,30

Considerato che in virtù dell'art. 1 del decreto Presidenziale 7 febbraio 1945 la devoluzione delle attività che restano a chiusura della gestione liquidatoria è demandata all'Alto Commissario per l'alimentazione d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Ritenuta la opportunità di devolvere L. 8.591.038 all'Ufficio controllo formaggi in liquidazione e L. 6.449.500 al Comitato centrale esperti in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione della Cassa centrale uova è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale della gestione liquidatoria della Cassa centrale uova deliberato dal commissario liquidatore in data 31 marzo 1953 che presenta il saldo attivo di cui alle premesse.

Art. 3.

Le disponibilità attive in L. 15.040.538 vengono devolute per L. 8.591.038 all'Ufficio controllo formaggi in liquidazione e per L. 6.449.500 al Comitato centrale degli esperti in liquidazione.

Art. 4.

Gli atti della gestione della Cassa centrale uova saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 24 giugno 1954

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(3482)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Approvazione del nuovo statuto della Scuola convitto « Regina Elena » per infermiere professionali in Roma

Con decreto commissariale in data 1° maggio 1954, è stato approvato il nuovo statuto della Scuola convitto « Regina Elena » per infermiere professionali, avente sede in Roma, deliberato dal presidente di detto Ente con atto in data 29 luglio 1953.

(3538)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alle stazioni di Modane e Ventimiglia, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951.

Addì 13 luglio 1954, in base all'autorizzazione disposta con la legge 31 ottobre 1952, n. 1907, è stato effettuato a Parigi lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alle stazioni di Modane e Ventimiglia, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951.

(3684)

Concessioni di exequatur

In data 6 luglio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Cleveland E. Collier, Vice console degli S. U. A. a Napoli.

(3458)

In data 6 luglio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Henry T. van Buren, Vice console degli S. U. A. a Napoli.

(3579)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

La signora Beatrice Russo di Michele nata a Francavilla a Mare il 10 agosto 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in farmacia rilasciatole dalla Università di Roma in data 13 febbraio 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3469)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il sig. Rocco Morretta fu Salvatore nato a Caltagirone (Catania) il 4 settembre 1883, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Modena in data 14 luglio 1924, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di studi da lui sostenuti nell'anno accademico 1923-24.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(3470)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Genova per la zona a monte di Palazzo Tursi

Con decreto Ministeriale 23 luglio 1954, n. 1710, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stata approvata con prescrizioni, una variante al piano di ricostruzione di Genova per la zona a monte di Palazzo Tursi, vistata in due planimetrie in scala 1:500.

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante resta fermo il termine 24 gennaio 1955, fissato dal decreto Ministeriale 23 gennaio 1954, n. 303.

(3712)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 luglio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	642 —
» Firenze	624,74	640 —
» Genova	624,80	639,50
» Milano	624,80	642 —
» Napoli	—	—
» Palermo	624,77	642,10
» Roma	624,75	642,125
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,80	—
» Venezia	624,80	642,25

Media dei titoli del 28 luglio 1954

Rendita 3,50 % 1906	62,90
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,425
Redimibile 3,50 % 1934	80,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,80
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato

MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 luglio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,77
1 dollaro canadese	»	642,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,37

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1 785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5. essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. Red. 5% Serie 62	15090	5.000 —	Cella Roberto fu Carlo, dom. in Velletri (Roma).	Cella Roberto fu Carlo, *minore sotto la patria potestà della madre Albani Fanny vedova Cella*, dom. in Velletri (Roma).
P. R. 3,50 % (1934)	256664	840 —	Rimini Anna fu *Eugenio*, minore sotto la patria potestà della madre Calef Vittoria fu Samuele vedova Rimini *Eugenio*, dom. a Milano, con usufrutto a questa ultima.	Rimini Anna fu *Girolamo Eugenio*, minore sotto la patria potestà della madre Calef Vittoria fu Samuele vedova Rimini *Girolamo Eugenio*, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.
B. T. N. 5% Serie 5ª	1029	100 —	Del Vecchio *Aldo* fu Michelangelo minore sotto la tutela di Del Vecchio Teresa fu Michelangelo, domiciliata in Manfredonia (Foggia).	Del Vecchio *Giuseppe Aldo* fu Michelangelo, ecc., come contro.
B. T. N. 5% Serie 6ª	1478	25 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1960)	1131	30.000 —	Silvestrini Anna, Sergio, Silvio e *Domenico* fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Aluigi Santina fu Vittorio vedova Silvestrini.	Silvestrini Anna, Sergio, Silvio e *Domenica* fu Vincenzo, ecc., come contro.
B. T. N. 4% (1951) Serie A-I	3507	320 —	Gambino Grazia di Sebastiano moglie di *Lo Presti* Giuseppe, vincolata per dote.	Gambino Grazia di Sebastiano moglie di *Presti* Giuseppe, vincolato per dote.
Rend. 5% (1935)	230612	2.750 —	Camilli Lucia fu Remo, minore, sotto la patria potestà della madre Baldassarri Annunziata fu *Gaspare* vedova Camilli, dom. in Roma.	Camilli Lucia fu Remo, minore, sotto la patria potestà della madre Baldassarri Annunziata fu *Luigi* vedova Camilli, dom. in Roma.
Id.	8479	2.305 —	Zari *Chiara (chiamata Rina)* fu Fermo, moglie di Conti Pietro, dom. in Milano, vincolata per dote.	Zari *Clara Marianna Luigia* fu Fermo, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	518358	136,50	Quarra Federico fu Carlo, dom. a Roma, con usufutto a *Rosso Angiolina* fu Maurizio vedova Quarra Carlo, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Rossi Angela Maria* fu Maurizio vedova Quarra Carlo, dom. a Torino.
Rend. 5% (1935)	150863	2.685 —	De Rosis *Angela* di Scipione moglie di Conidi Vincenzo fu Francesco, dom. a Catanzaro, vincolata per dote.	De Rosis *Maria Angelina* di Scipione, ecc., come contro.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3025) Roma, addì 15 giugno 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, della estensione di ettari 2500, compresa nel comune di L'Aquila, località Monte Verdone, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale che, partendo dal bivio sulla strada nazionale del Gran Sasso d'Italia, nei pressi del campo sportivo, raggiunge Collebrincioni; da qui mulattiera per « Panaretta », cresta del monte Orsa; mulattiera che scende ad Assergi; da Assergi, strada nazionale per L'Aquila passando per Camarda, Paganica, Tempera, Vascapenta, fino al bivio per Collebrincioni nei pressi del campo sportivo di L'Aquila.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, dell'estensione di ettari 500, compresa nel comune di L'Aquila, località San Giuliano, delimitata dai seguenti confini:

sud: strada comunale che dal convento di San Giuliano, passando per Pettino e Cansatessa, raggiunge la strada delle svolte;

est: mulattiera che dal convento di San Giuliano, raggiunge la Madonna di Fuori;

nord: mulattiera che dalla Madonna di Fuori, passando per il Piano di Calcio, raggiunge Valle di Cacio di Pettino e fosso San Pietro;

ovest: dal fosso San Pietro, mulattiera che, passando per la strada di Cupello, va a ricongiungersi con la strada mulattiera delle svolte.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, della estensione di ettari 1600, compresa nel comune di L'Aquila, località Capannelle, delimitata dai seguenti confini:

mulattiera che, partendo dalla strada nazionale L'Aquila-Teramo, a circa un chilometro oltre il curvone di Arischia, porta a Sant'Antonio di Arischia; da qui mulattiera per valle dell'Inferno, fonte Fredda e Cave Rosse sulla strada nazionale nei pressi di Porcinaro; strada nazionale Teramo-L'Aquila, dalle Cave Rosse al bivio della mulattiera per Sant'Antonio di Arischia.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, dell'estensione di ettari 1200 compresa nei comuni di Barisciano, Santo Stefano di Sessiano, Calascio, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio e San Pio delle Camere, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale che partendo dal bivio di Barisciano, sulla strada nazionale L'Aquila-Popoli, raggiunge Santo Stefano di Sessanio e Calascio; da Calascio, strada intercomunale per Castelvecchio Calvisio, bivio di Carapelle Calvisio, San Pio delle Camere, bivio San Pio delle Camere sulla strada nazionale; strada nazionale Popoli-L'Aquila, dal bivio San Pio delle Camere al bivio di Barisciano.

(3460)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Montafia e Capriglio (Asti), dell'estensione di ettari 620, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal bivio per Montafia della strada comunale Villafranca-Gallareto, strada fino al M.o del Vernetto, quindi strada vicinale a frazione Cotto fino al C. Valbella, indi per quota 212 fino alla frazione Serra di Capriglio; da qui per C. Gianoli fino a Valdesserra, quindi per C. Bonino, C. Borolo, fontana Solforosa fino al bivio per Montafia.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Rocchetta Tanaro (Asti), dell'estensione di ettari 500, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal concentrico del comune di Rocchetta Tanaro, strada comunale fino al bivio per Cerro Tanaro presso la quota 108; da qui volge a sinistra per C. Dionigi C. Gabetti, fino al margine della sponda del fiume Tanaro; strada vicinale per Cascina Bologna, Cascina Delaude, Cascina Monfalcone, C. Valbenenta fino al confine del comune di Mombercelli; detto confine fino alla strada Asinara-Cornalea; da qui strada comunale passante per C. Gherra, San Rocco, fino al concentrico di Rocchetta Tanaro.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Roccaverano (Asti), dell'estensione di ettari 480, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

da San Giovanni di Roccaverano, strada comunale per Gallesi, devia a nord passando per torre di Vergole fino a Copali e fino a C. Moretti; indi in direzione ovest per C. Vecchia, C. Poggi, C. Rapazzo; C. Circo; quindi altra C. Poggi per C. Tarditi in regione San Gerolamo; da qui in direzione sud per quota 368, terza C. Poggi raggiunge il rio San Giovanni; detto rio fino a C. Nuova e San Giovanni di Roccaverano.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Ferrere (Asti), dell'estensione di ettari 330, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal bivio della strada vicinale di Val Battista con la strada comunale San Damiano-Valfenera in frazione Castelvecchio, Val Battista, quindi strada comunale per frazione Arduini, C. Vione, San Giuseppe, C. Ponticano, M. di Valligliera fino alla strada comunale che passa per M. di Cisterna; da qui strada comunale per C. Mottura, C. Borghetto sino al bivio di partenza.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Costigliole d'Asti, dell'estensione di ettari 500, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal passaggio a livello sulla strada comunale Motta di Costigliole-San Martino Alfieri, scarpata della ferrovia Asti-Castagnole Lanze fino al ponte Bisa presso la cascina Corte; da qui strada comunale per frazione Noserio, casa Cornaretta, frazione Mossione; confine col comune di Castagnole Lanze fino all'incrocio con la strada comunale detta San Lorenzo; detta strada fino alla strada provinciale in prossimità del Convento Tinella; detta strada provinciale segue fino a casa Baila, quindi strada vicinale comunale per le frazioni Loreto, Borio, Annunziata, Lanzello, Cariana, Sant'Anna, cascina Canalera, frazione Remonzino, fino al passaggio al livello sulla strada comunale Motta di Costigliole-San Martino Alfieri.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Firenzuola, località « Il Pioto » (Firenze) dell'estensione di ettari 460 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

est: strada provinciale Imolese, da porta Fiorentina fino al fosso della Vanella (Ponte di Violla); fosso Vanella; fosso delle Balze fino alla strada vicinale da Casanova a Cà Bruciata;

sud: detta strada fino al bivio della via del Corniolo con la via della Cà Bruciata;

ovest: fosso di Fonte al Vinco fino al fosso di Riateri; fosso di Riateri; strada che conduce al podere Piano fino al bivio della strada comunale di Cornacchiaia;

nord: strada comunale della Cornacchiaia fino al bivio della strada Cornacchini; detta strada; strada provinciale della Casetta, fino al bivio di via Vecchia; via Vecchia fino a Porta Fiorentina.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Bagnolo San Vito, località Fossegone (Mantova), dell'estensione di ettari 765 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: fiume Po;

est: strada comunale di Bagnolo San Vito, e Cavo Bolognina;

sud: strada provinciale Mantova-Modena;

ovest: fossato Gherardo Vecchio; fossato Gherardo Nuovo; canale Bolognina e chiavica della Travata.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Castelnuovo Berardenga (Siena), dell'estensione di ettari 850 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: strada statale Senese-Aretina, dal passaggio a livello bivio podere Mencia — a circa 10 km. da Siena — fino alla Croce del Chiantino;

est: dalla Croce del Chiantino, strada per Castelnuovo Berardenga, per circa m. 500, quindi fino alla confluenza con il borro Sorrione;

nord: borro Sorrione per circa 600 m. e da questo punto fino al ponte della Malena nei pressi di Pialli; da detto ponte strada proveniente da Castelnuovo Berardenga fino al podere Ligure;

ovest: strada dal podere Ligure fino alla fattoria di Monteperti e da qui fino alla strada di Montepertaccio e fino al ponte sul torrente Malena, indi torrente Malena fino all'altezza di Santa Maria a Dofana, poi strada campestre fino ad incontrare la strada Senese-Aretina al passaggio a livello sopra indicato.

(3675)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Castelfranci (Avellino)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Visto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Castelfranci (Avellino);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Castelfranci (Avellino).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1954

Il direttore generale: FORMENTINI

(3539)

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli, Sezione di credito agrario;

Dispone:

1. Il sig. Ottavio Buonomo fu Benvenuto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Deliceto (Foggia).
2. Il sig Vincenzo Ierardi fu Filippo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Armento (Potenza).
3. Il dott. Paride Piragine di Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Terranova da Sibari (Cosenza).
4. Il sig Rocco Archidiacono di Euplio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Baronia (Avellino).
5. Il sig. Rocco De Franchi fu Ottorino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza).
6. Il dott. Carlo Caccese fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecalvo Irpino (Avellino).
7. Il sig. Mario Aquilone di Beniamino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ari (Chieti).
8. L'avv. Mario Federico Ciccarelli fu Erminio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ariano Irpino (Avellino).
9. Il rev. Francesco Saverio Addonizio fu Pellegrino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino).
10. Il sig. Tobia Rivellino di Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stornarella (Foggia).
11. Il sig. Mario Lauletta di Rocco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsaraceno (Potenza).
12. Il dott. Giuseppe Amicarelli fu Alfonso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Buono (Chieti).
13. L'avv. Matteo Renzulli di Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Sant'Angelo (Foggia).
14. L'avv. Guido Schettini fu Rocco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frigento (Avellino).
15. Il sig. Giacomo Racana di Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrapertosa (Potenza).
16. Il sig. Andrea Arbia di Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calvera (Potenza).
17. Il dott. Michele Tecce fu Enrico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelfranci (Avellino).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1954

Il direttore generale: FORMENTINI

(3554)

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

1. Il sig. Bartolino Bartolini fu Ermenegildo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ficulle (Terni).
2. Il sig. Basilio Meucci fu Anacleto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).
3. Il sig. Elio Fabbri fu Filippo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montegrimano (Pesaro).
4. Il sig. Domenico Maggio Aprile fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Graffignano (Viterbo).
5. Il sig. Gioacchino Campagna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma).
6. Il sig. Antonio Fassa fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anagni (Frosinone).
7. Il sig. Vincenzo Cetronella fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norcia (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1954

Il direttore generale: FORMENTINI

(3555)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti vacanti di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Castel San Pietro (Bologna), Acri (Cosenza), Carpi (Modena), Urbino (Pesaro), Bagnacavallo (Ravenna) e Atri (Teramo).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Castel San Pietro (Bologna), Acri (Cosenza), Carpi (Modena), Urbino (Pesaro), Bagnacavallo (Ravenna), Atri (Teramo).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;

e) funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda su carta legale per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare, corredate ognuno di esse del talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) intestato al tesoriere della Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del versamento.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti di cui alla lettera *e*) è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per l'accertamento dei requisiti di ammissibilità, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, saranno invitati a produrre, nel termine di giorni trenta dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, a pena di decadenza:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con qualifica di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento con relativa pianta organica, autenticata dalla prefettura,

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità all'impiego;

6) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e*) saranno invitati a presentare entro il termine suddetto una copia integrale dello stato di servizio rilasciata dal Ministero dell'interno, Direzione generale degli affari generali e del personale, dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti devono, inoltre, accludere alla domanda tutti i titoli di merito che ritengono di produrre nel proprio interesse nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli.

Roma, addì 16 luglio 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3667)

PREFETTURA DI CHIETI

Variante alla graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel consorzio di Schiavi d'Abruzzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 14205 del 27 aprile 1954, con il quale il dott. Conte Nicola è stato dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio di Schiavi d'Abruzzo;

Considerato che il predetto sanitario non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Considerato che il dott. Adolfo Tusè ha accettato la sede;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto, citato nella premessa, il dott. Adolfo Tusè è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio di Schiavi d'Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 7 luglio 1954

p. *Il prefetto*: PUGLISI

(3717)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.